



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172 Uff. Pt. PD 22  
35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380  
Mailto: [caf.triveneto@fipavveneto.net](mailto:caf.triveneto@fipavveneto.net)

**Comunicato n.ro 01 del 20/05/2011**

Riunione del 11 maggio 2011

Avv. Gabriele Alessio	Presidente
Avv. Zeno Baldo	Vice Presidente
Avv. Sara Paccagnella	Componente effettivo
Avv. Silvio Franceschinis	Componente supplente
Sig.ra Linda Fulciniti	Segretaria

\* \* \*

**CAF - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO: Appello, ai sensi dell'art. 90 del Regolamento Giurisdizionale, presentato da VOLLEYBAS A.S.D. (Udine) avverso la decisione del Giudice Unico Provinciale, pubblicata dal Comitato Provinciale di Udine con il Comunicato Ufficiale n. 25 – prot. 88/2043/11, affisso all'albo il 14 aprile 2011 (Gara Under 18 Femminile - Girone D – n. 2229 del 3 aprile 2011 – provvedimento disciplinare - squalifica di giorni 2 dell'allenatrice della società VOLLEYBAS A.S.D., sig.ra Savonitto Maria Maddalena – 7 penalità)**

#### **La CAF - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO**

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le parti all'udienza di discussione, tenutasi il giorno 11 maggio 2011

#### **OSSERVA**

- Con tempestivo ricorso, datato 20 aprile 2011, inviato a mezzo raccomandata, la società VOLLEYBAS A.S.D., con sede in Udine, Largo Cappuccini n. 2 (codice 07.032.0148 - codice fiscale 02095540304), proponeva impugnazione ordinaria, a mente dell'art. 90 del Regolamento Giurisdizionale, avverso la decisione del Giudice Unico Provinciale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 – prot. 88/2043/11, affisso all'albo il 14 aprile 2011, con la quale veniva adottato, nei confronti dell'allenatrice della predetta società ricorrente, sig.ra Savonitto Maria Maddalena, in riferimento alla Gara Under 18 Femminile - Girone D – n. 2229 del 3 aprile 2011, il seguente provvedimento disciplinare: *"Squalifica di giorni 2 (due) per ingiuria e comportamento aggressivo nei confronti dell'arbitro, da scontarsi nelle giornate del 17.04.2011 e 01.05.2011 (7 penalità)"*, chiedendo, sulla base delle ragioni esposte nel citato atto di impugnazione:
  - 1) in via principale: l'annullamento della sanzione comminata, perché i fatti contestati erano stati falsamente ricostruiti dall'arbitro;
  - 2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancata accettazione della richiesta principale: la riduzione della sanzione comminata per l'evidente sproporzione (con riferimento alle disposizioni del Regolamento Giurisdizionale nella qualificazione delle sanzioni – art. 48 e seguenti e, in particolare, art. 57) rispetto all'accaduto, erroneamente ricostruito dall'arbitro in sede di referto arbitrale;
  - 3) in via istruttoria: l'ammissione ed acquisizione agli atti del procedimento delle memorie allegare e delle testimonianze raccolte.

- Ricevuto l'atto di impugnazione, veniva richiesta, all'organo giurisdizionale di prima istanza, a mente dell'art. 94 del Regolamento Giurisdizionale, la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento e, dunque, veniva conseguentemente fissata, per il giorno 11 maggio 2011, l'udienza di discussione, della quale veniva data tempestiva comunicazione alla società ricorrente, a mezzo fax, il 29/04/2011.
- All'udienza di discussione, tenutasi l'11 maggio 2011, comparivano, per la società ricorrente, la sig.ra Domenis Cristina, dirigente della società VOLLEYBAS A.S.D., munita di apposita delega, acquista in originale agli atti del procedimento, rilasciata in data 10 maggio 2011 dal Presidente della società appellante, sig.ra Spizzo Flavia; compariva, altresì, personalmente, l'allenatrice della società VOLLEYBAS A.S.D., sig.ra Savonitto Maria Maddalena.
- Alla citata udienza, la società ricorrente, così deduceva:
  - preliminarmente, precisava che, nelle conclusioni dell'impugnazione promossa con ricorso datato 20 aprile 2011, per mero errore materiale di trascrizione, la società appellante aveva chiesto, in via principale, l'annullamento della sanzione comminata, in quanto i fatti contestati erano stati "*falsamente*" ricostruiti dall'arbitro, anziché "*erroneamente*" ricostruiti e che, dunque, il termine "*falsamente*" doveva intendersi sostituito con il termine "*erroneamente*";
  - nel merito, in via principale e subordinata, e in via istruttoria, richiamandosi integralmente alle ragioni esposte in ricorso, insisteva per l'accoglimento delle domande ivi formulate.Quanto alla sig.ra Savonitto Maria Maddalena, la medesima confermava quanto esposto in ricorso, dalla società appellante e ribadiva la versione dei fatti, così come dalla stessa già esposti nella propria memoria, datata 19 aprile 2011 e allegata dalla società (allegato 12), al ricorso introduttivo. Preso atto di quanto sopra, la CAF – Sezione Distaccata Triveneto si riservava di decidere. All'esame del ricorso e della relativa documentazione allegata e per quanto riferito dalle parti sentite in udienza, la CAF riteneva di dover disporre un supplemento di istruttoria e decideva di sentire telefonicamente (in viva voce) l'arbitro della gara, la signora Orlando Tania. In quella sede, la signora Orlando integralmente confermava e ulteriormente precisava quanto dalla medesima già riportato nel rapporto arbitrale datato 3 aprile 2011, allegato al referto di gara, in pari data.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso della società VOLLEYBAS A.S.D. è infondato e, quindi, deve essere rigettato.

La decisione del Giudice Unico Provinciale, pubblicata dal Comitato Provinciale di Udine, con il Comunicato Ufficiale n. 25 – prot. 88/2043/11, affisso all'albo il 14 aprile 2011, con la quale è stata inflitta all'allenatrice della società VOLLEYBAS A.S.D., sig.ra Savonitto Maria Maddalena, la sanzione disciplinare della squalifica di giorni 2 (7 penalità), trova il proprio fondamento nei fatti avvenuti in occasione della gara Gara Under 18 Femminile, Girone D, n. 2229, giocata il 3 aprile 2011, tra BENPOWER VOLLEYBAS e AFA ESTINTORI RIZZI VOLLEY.

Detti fatti sono stati dettagliatamente e puntualmente descritti nel rapporto arbitrale datato 3 aprile 2011, redatto dal 1° arbitro, sig.ra Orlando Tania, allegato al referto di gara.

Precisamente, dal suddetto rapporto arbitrale, risulta che l'allenatrice della squadra VOLLEYBAS A.S.D., sig.ra Savonitto Maria Maddalena, si è rivolta all'Ufficiale di gara, affermando, nei suoi confronti, che era "*una falsa*" e che "*dava false informazioni*"; risulta, altresì, che l'allenatrice ha assunto, sempre nei riguardi dell'arbitro, comportamenti intimidatori, riferendo dell'esistenza di "*problemi di sicurezza, per giocare in altra palestra*", oltre ad essere stata scortese e maleducata, per tutto il tempo pre-partita.

Ebbene, rileva l'intestata Commissione che, a mente dell'art. 20 del Regolamento Giurisdizionale, ai fini dell'accertamento dei fatti, si deve tenere conto del referto di gara e delle relazioni degli arbitri, quali principali fonti di prova anche alla luce della costante giurisprudenza della CAF Nazionale.

A fronte, dunque, della fede privilegiata che viene attribuita dall'ordinamento sportivo a detti atti, non è consentito di mettere in discussione i fatti ivi descritti dall'Ufficiale di gara, se non di fronte a confutazioni certe e a prove inequivocabili.

Nella fattispecie che qui occupa, tutti i fatti sanzionati sono stati oggetto di conferma verbale e di ulteriore specificazione, quanto al loro accadimento, da parte dell'Ufficiale di gara, sig.ra Orlando Tania all'esito del supplemento di istruttoria, espletato dall'intestata Commissione.

La Commissione ritiene così che la ricostruzione dei fatti e gli elementi di prova messi a disposizione dalla Società ricorrente, non siano idonei e sufficienti a sconfessare quanto verbalizzato e riferito dall'arbitro in relazione ai fatti di cui si discute.

Tenuto conto, inoltre, che, sia il contenuto delle affermazioni rese dall'allenatrice, sia il comportamento dalla medesima assunto, sono risultati ingiuriosi e irrispettosi nei confronti dell'Ufficiale di gara, appare del tutto equa la sanzione inflitta dal Giudice Unico Provinciale.

**P.Q.M.**

La CAF – Sezione Distaccata Triveneto respinge integralmente l'appello promosso dalla società VOLLEYBAS A.S.D., conferma le sanzioni irrogate dal Giudice Unico Provinciale e dispone l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente.

Padova, lì 20 maggio 2011

Affissione all'Albo 23/05/2011

La Segretaria  
f.to Linda Fulciniti

Il Presidente  
f.to Avv. Gabriele Alessio